

Prot. 368/2021 int.

**Ufficio del Giudice di Pace di Pistoia
Presidenza del Tribunale di Pistoia coordinatore**

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia

Camera Penale di Pistoia

Protocollo d'intesa

per la liquidazione standard dei compensi dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e dei difensori d'ufficio, nonché per la concorde individuazione di regole procedurali inerenti le varie fasi, dalla presentazione dell'istanza fino alla fase di liquidazione del compenso nei giudizi penali innanzi al Giudice di Pace

Premessa

Il presente Protocollo si pone l'obiettivo di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi per renderne rapida ed agevole la determinazione, assicurando criteri uniformi tali da ridurre i casi di opposizione e velocizzare le relative procedure.

Si procede, pertanto, alla fissazione della "Tabella di Base" con variabili in aumento derivanti dalla complessità del processo in ragione di taluni criteri previamente individuati ritenuta valida sia per il gratuito patrocinio che per la difesa d'ufficio dinanzi al Giudice di Pace

Si richiama in proposito l'art. 12 del d.m. 55/2014, che individua quali criteri "correttivi" all'ipotesi-base quelli della importanza e della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della natura e dell'entità delle singole prestazioni difensive, del numero delle udienze diverse da quelle di mero rinvio e del tempo necessario per l'espletamento delle attività medesime.

Si concordano, inoltre, i profili procedurali che consentiranno la velocizzazione delle procedure, il rispetto della tempistica evidenziata, minori accessi presso le cancellerie, l'adozione di modulistica *standard* ed una migliore utilizzazione dello strumento informatico grazie alla implementazione delle funzionalità del sistema SIAMM e alla formulazione delle richieste di liquidazione *on line*.

Quadro normativo di riferimento

d.p.r. 30.5.2002 n. 115 -Testo unico in materia di spese di giustizia

d.m. 10 marzo 2014 n. 55 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

In base al combinato disposto di tali disposizioni normative si fissano le seguenti

A) Norme generali

1. L'art. 106 *bis* d.p.r. 115 stabilisce che – **in materia penale** - il compenso per ciascuna fase è liquidato con **riduzione di un terzo**.

2. L'art. 2 d.m. 55/2014 dispone che, oltre al compenso ed al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.

Tale maggiorazione sarà effettuata **una sola volta e sull'importo finale** risultante a seguito delle eventuali maggiorazioni applicate in conseguenza delle variabili accertate.

3. Il presente Protocollo si applica -di regola e salva specifica valutazione su richiesta del difensore istante delle variabili in aumento in base ai criteri correttivi individuati nel

caso di specie- alla liquidazione dei compensi al **difensore della parte civile** ammessa al patrocinio a spese dello Stato, applicandosi gli importi di cui alla Tabella.

5. Al fine di consentire all'autorità giudiziaria di poter emettere immediatamente il decreto, **la richiesta di liquidazione dovrà essere presentata nel rispetto degli importi fissati nel presente protocollo**, anche utilizzando le modalità definite nel file *excel* per il calcolo automatico degli onorari, messo a disposizione sui siti internet dei firmatari del presente protocollo.

B) Modalità procedurali relative al gratuito patrocinio

B.1.) Istanza di ammissione al gratuito patrocinio per indagato/imputato nonché per la persona offesa dal reato

B.1.1) Modalità di presentazione:

- **Direttamente dall'interessato**, che la sottoscrive in presenza di un cancelliere esibendo un documento d'identità: il Cancelliere dovrà trattenere copia del documento d'identità da inserire all'interno del fascicolo; qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, lo stato, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari - trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e pertanto effettuata nelle forme di legge -, in calce alla fotocopia del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
- **Dal difensore** (o da un suo incaricato): in tale ultimo caso l'istanza deve essere sottoscritta comunque dall'interessato, e il difensore provvede ad autenticare la firma dell'assistito: va in ogni caso allegata copia del documento di identità, posto che l'istanza deve contenere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la sussistenza delle condizioni di reddito familiare.

B.1.2) Contenuti dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio:

Dovranno ovviamente essere inseriti i **contenuti previsti dalla legge a pena di inammissibilità** nonché:

- **indicazione dei reati** per i quali si procede, con relativo numero di procedimento (a seguito dell'esercizio dell'azione penale) o comunque dei reati per i quali vi è iscrizione;
- **codice fiscale**; per gli stranieri, comunitari ed extracomunitari, anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato e gli apolidi, potranno indicare, in luogo del numero di codice fiscale, i dati di cui all'art.4 del D.P.R. n.605/73, ossia il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
- **autocertificazione dei redditi** (non essendo necessarie le autocertificazioni rilasciate da altri componenti del nucleo familiare; solo l'interessato assume la responsabilità penale e civile derivante da false attestazioni): In allegato alla autocertificazione si dovrà produrre, se disponibile, la dichiarazione dei redditi presentata (non sarà necessario presentare ISEE, né altra documentazione alternativa alla dichiarazione dei redditi); **il reddito da indicare** sarà quello relativo all'ultima dichiarazione dei redditi per la quale sia scaduto, al momento della domanda per la concessione del gratuito patrocinio, il termine di presentazione (così come richiesto dall'Agenzia delle Entrate); in caso di

reddito zero, si dovranno indicare quali siano di fatto ed in concreto le fonti di sussistenza per sé e per il proprio nucleo familiare;

- **dati relativi al nucleo familiare con allegato codice fiscale e relativi redditi;**
- **per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea**, sarà necessario corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato; in caso di impossibilità a produrre la domanda richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, in esito ad un serio tentativo di acquisirla, l'istante la sostituirà, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 94 n. 2 DPR 115/02

B.1.3) Modalità di redazione dell'istanza di ammissione

- L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato andrà redatta tramite l'**apposito modulo allegato al presente protocollo e pubblicato sul sito web** del Tribunale di Pistoia-Sezione Modulistica

B.1.4) Modalità di deposito dell'istanza di ammissione

- L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio dovrà essere depositata esclusivamente presso la cancelleria penale, con la richiesta documentazione come indicata al punto B.1.2) sopra citato. Il deposito potrà essere anche telematico a mezzo PEC alla seguente casella: depoditoattipenali.gdp.pistoia@giustiziacert.it

B.2) Modalità di redazione e presentazione dell'istanza di liquidazione di soggetto ammesso al gratuito patrocinio penale

- La **richiesta** di liquidazione da parte dei difensori sarà depositata in udienza nelle forme previste (e pertanto laddove previsto si procederà anche antecedentemente o successivamente al deposito telematico a SIAMM).
- La **formulazione** della richiesta di liquidazione **in udienza comporterà il suo deposito cartaceo con allegati.**
- L'istanza di liquidazione depositata in udienza sarà corredata quantomeno della seguente documentazione:
 - **istanza** di liquidazione redatta secondo modello allegato con riferimento all'ipotesi base e ai correttivi, ed effettuando i calcoli dell'importo complessivo;
 - **istanza** di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
 - **decreto** di ammissione a G.P. del giudice.

C) Modalità procedurali per la liquidazione degli onorari del difensore nominato d'ufficio

C.1) Modalità di redazione dell'istanza di liquidazione del difensore d'ufficio

- L'istanza andrà redatta tramite l'**apposito modulo allegato al presente protocollo e pubblicato sul sito web** del Tribunale di Pistoia-Sezione Modulistica
- L'istanza deve contenere i seguenti elementi: il nome e il cognome dell'assistito, il numero del registro generale assegnato al procedimento, e l'organo giudicante che ha pronunciato il provvedimento conclusivo

- Deve indicare l'ipotesi standard -tra quelle di seguito indicate- nella quale ricade l'attività svolta dal difensore, riportandola all'interno della stessa con riguardo alle varie voci previste
- Deve contenere il riferimento e recare in allegato il decreto di nomina o l'atto equipollente da cui si possa risalire al conferimento dell'incarico

C.2) Modalità di deposito dell'istanza di liquidazione della difesa d'ufficio

- L'istanza di liquidazione (che a differenza di quella relativa al gratuito patrocinio non va depositata in udienza, dovendosi tendenzialmente escutere preventivamente il proprio assistito o comunque dovendosi aggiornare lo stato di irreperibilità) dovrà essere depositata per via telematica **utilizzando il sistema SIAMM con l'allegata documentazione richiesta** (tra la quale inserire anche il modulo di istanza di liquidazione allegato al protocollo). L'ufficio stamperà e sottoporrà l'istanza stessa al magistrato designato e caricherà su SIAMM il provvedimento di liquidazione

C.2.1) Documentazione da allegare all'istanza medesima:

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti a seconda della ipotesi di seguito indicata

a) difesa di persona reperibile, cittadino italiano residente nello Stato

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- Sentenza civile di condanna al pagamento degli onorari professionali o decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva con relativo atto di precetto.
- Pignoramento negativo mobiliare e/o immobiliare o pignoramento presso terzi, con dichiarazione negativa del terzo, qualora risulti dagli atti del procedimento penale lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'esistenza di crediti

b) difesa di persona straniera residente nel territorio dello Stato titolare di regolare permesso di soggiorno

Il difensore deve allegare, all'istanza di liquidazione del compenso, i documenti elencati sub A.1) per il cittadino italiano residente nello Stato ed inoltre:

- Attestazione del consolato o dell'ambasciata da cui risulti che l'assistito non ha proprietà, mobiliari, immobiliari e non produce reddito nella sua terra d'origine. (Sentenza Corte Costituzionale 219/1995). E' sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta e dichiarare espressamente di non aver ricevuto risposta nel termine di 30 giorni: il giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro 30 giorni, non potendo, comunque, l'assenza di risposta costituire motivo ostativo.

c) difesa di persona cittadino italiano di fatto irreperibile

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- Parcella e atto di costituzione in mora di cui sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, l'ultimo domicilio conosciuto, il domicilio dichiarato o se diverso dallo studio del legale o qualsiasi altro domicilio che risulta dagli atti del procedimento penale, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa

- Verifica anagrafica aggiornata negativa presso il comune di residenza come risulta dagli atti del procedimento penale o comunque presso l'anagrafe nazionale
- Certificazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (DAP) negativa.

d) difesa di persona difesa cittadino straniero compiutamente identificato non residente in Italia e di fatto irreperibile

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- Parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso l'ultimo domicilio conosciuto in Italia (se esistente), il domicilio eventualmente dichiarato o eletto o, qualsiasi altro domicilio che risulta dagli atti del procedimento penale o presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa in Italia,
- Verifica anagrafica aggiornata negativa presso l'anagrafe nazionale
- Attestazione del Consolato e dell'ambasciata da cui risulti che l'assistito non ha proprietà mobiliari, immobiliari e non produce reddito nella sua terra d'origine (Sentenza Corte cost. 219/1995). E' sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta e dichiari espressamente di non aver ricevuto risposta nel termine di 30 giorni: il giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro 30 giorni non potendo, comunque, l'assenza di risposta costituire motivo ostativo
- Certificazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) negativa.

e) difesa di persona straniera sedicente, senza fissa dimora, di fatto irreperibile

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- Atti del fascicolo processuale che evidenziano la mancanza di documenti, l'incertezza dell'identificazione, l'assenza di dimora o di domicilio conosciuti in Italia;
- Se risulta elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio del legale, parcella e atto di costituzione in mora di cui sia tentato il recapito:
 - Nell'ipotesi di cui al precedente numero, verifica anagrafica, aggiornata, negativa.
 - Certificazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) negativa.

f) difesa di persona dichiarata irreperibile

- E' ammessa unicamente a favore del difensore di imputato che sia stato formalmente dichiarato irreperibile con decreto del pubblico ministero o del giudice pronunciato all'esito della procedura prevista dall'art. 159 c.p.p.
- Lo status d'irreperibile deve esistere al momento della liquidazione con attualizzazione,
- Il decreto d'irreperibilità deve essere allegato all'istanza di liquidazione .
- la disciplina si estende al latitante
- Il provvedimento di nomina del difensore d'ufficio o un suo equipollente dovrà essere allegato alla domanda di liquidazione

C.3) Modalità di liquidazione

C.3.1) La liquidazione viene effettuata dal Giudice a seguito della presentazione in cancelleria dopo la definizione del processo dell'istanza relativa

C.3.2) Il Giudice potrà richiedere tramite la Cancelleria, anche a mezzo fax, di integrare le istanze che dovessero risultare in tutto o in parte priva della documentazione richiesta.

C.3.3) La liquidazione verrà effettuata nell'importo di cui ad una delle ipotesi standard di liquidazione sotto previste nella quale il caso rientra, e **nelle ipotesi in cui non si tratti di soggetti irreperibili**, verrà in ogni caso maggiorata, in via forfettaria, e a titolo di riconoscimento dell'attività professionale compiuta per il recupero del credito, dell'importo standard concordato **di euro 150,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA (per l'attività professionale svolta dal difensore per il tentativo infruttuoso di recupero del credito). In tal senso si conviene che l'AG, non vincolata sul punto agli importi indicati nel decreto ingiuntivo e nel precetto, provvede alla maggiorazione concordata forfettaria, in considerazione della natura pubblica della liquidazione stessa e dell'alea normalmente collegata al recupero dei compensi**

C.3.4) Il diritto alla liquidazione compete anche al difensore che sia stato nominato o sostituito ai sensi dell'art. 97, co 4° c.p.p, e che, a tale titolo, abbia sostituito anche il difensore di fiducia, nei limiti dell'attività prestata da estrapolare dalle ipotesi standard (es solo fase istruttoria e via dicendo)

D) Individuazione di ipotesi base standard

Ipotesi base D1: sentenze ex art.129 o incidenti di esecuzione di scarso rilievo

- **FASE DI STUDIO:** euro 180;
- **FASE DECISORIA:** euro 540;

TOTALE: euro 720, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 480 (oltre il 15%)

Ipotesi base C2: dibattimento base, senza fase introduttiva e con max 3 testi esaminati

- **FASE DI STUDIO:** euro 180;
- **FASE ISTRUTTORIA:** euro 432;
- **FASE DECISORIA:** euro 540;

TOTALE: euro 1152, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 768 (oltre il 15%)

Ipotesi base C3: dibattimento base, con fase introduttiva e con max 3 testi esaminati

- **FASE DI STUDIO:** euro 180;
- **FASE INTRODUTTIVA:** euro 216;
- **FASE ISTRUTTORIA:** euro 432;
- **FASE DECISORIA:** euro 540;

TOTALE: euro 1368, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 912 (oltre il 15%)

Ipotesi base C4: dibattimento base, senza fase introduttiva e con oltre 3 testi esaminati

- **FASE DI STUDIO**: euro 180;
- **FASE ISTRUTTORIA**: euro 520;
- **FASE DECISORIA**: euro 600;

TOTALE: euro 1320, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 880 (oltre il 15%)

Ipotesi base C5: dibattimento base, con fase introduttiva e con oltre 3 testi esaminati

- **FASE DI STUDIO**: euro 200;
- **FASE INTRODUTTIVA**: euro 216;
- **FASE ISTRUTTORIA**: euro 520;
- **FASE DECISORIA**: euro 600;

TOTALE: euro 1536, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 1024 (oltre il 15%)

Fattori correttivi:

- aumento del 30% ex art. 12 comma 2 del DM n. 55/2014 (presenza di più assistiti del richiedente e/o di più controparti processuali), salvo che non comporti l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati o in rapporto alle contestazioni;
- giudizio con più di 5 capi di imputazione o processi in cui siano state celebrate più di n. 5 udienze di trattazione effettiva: aumento complessivo del 20%.

Pistoia, lì **19 MAG. 2021**

Il Presidente del Tribunale di Pistoia quale coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace

Il Presidente del C.O.A. di Pistoia

Il Presidente della Camera penale di Pistoia

Il Presidente della sezione penale quale coordinatore tavolo tecnico



M DG		
04701402200 - TRIBUNALE DI PISTOIA		
Prot.N. 368 2021 int		
19 MAG. 2021		
UOR SEGRETERIA	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo